

VICENZA: SE POCHI SBAGLIANO, PAGANO TUTTI

Il Sindaco di Vicenza, per motivi ignoti, emana provvedimenti illegittimi, colpendo tutti gli autoveicoli che sono in circolazione stradale nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada, perché i proprietari di alcuni autoveicoli violano la legge.

Il Comune di Vicenza ha stabilito divieti di sosta 0-24 alle autocaravan nei parcheggi di via Brigata Granatieri di Sardegna, via Divisione Acqui e via Giazzon e l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**, ancora una volta è dovuta intervenire da sola portando il Comune in giudizio davanti al TAR.

IL FATTO

Il Sindaco di Vicenza, in violazione di legge, impedisce in una parte del territorio comunale la sosta alle autocaravan (*autoveicolo, vedi articolo 54 del Codice della Strada*) e alle caravan (*rimorchio, vedi articolo 56 del Codice della Strada, che non può sostare sganciata dal veicolo che la traina*) solo perché alcune persone violano delle leggi. In pratica, nel caso specifico di coloro che violano la legge utilizzando le aree di parcheggio come un campeggio, il Sindaco non vuole adottare un provvedimento che segue – inviategli dall'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** – che contrasterebbe efficacemente il bivaccare e occupare in modo illegittimo le aree pubbliche. Preferisce adottare un provvedimento illegittimo perché colpisce tutti gli utenti della strada, creando oneri ai propri cittadini, a chi arriva nel Comune per studio, lavoro o turismo, alle Forze dell'Ordine e, soprattutto, all'apparato della Giustizia investito dai ricorsi (*il primo attivato dall'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** costretta a presentare un ricorso al TAR stante che il Sindaco non ha aderito alla revoca del provvedimento adottato e rifiutato di attivare un tavolo tecnico per trovare soluzioni legittime alle criticità che ha evidenziato nell'articolo*). Tali atti continueranno a trasformare la GIUSTIZIA in MALAGIUSTIZIA, colpendo tutti i cittadini, specialmente i residenti a Vicenza.

PUBBLICATO SUL SITO WEB DEL COMUNE

Aprendo [Villaggio del Sole, ordinanza per rimozione forzata per i camper e i caravan che stazionano nell'area / Comunicati / Novità / Homepage - Città di Vicenza](#) leggiamo

03/12/2025: Villaggio del Sole, ordinanza per rimozione forzata per i camper e i caravan che stazionano nell'area
Sindaco Possamai: «Finalmente uno strumento che ci consente di essere più incisivi contro chi non rispetta le regole della convivenza civile»

«Vicenza è una città tollerante, ma è anche una città che vuole far rispettare le regole.

Non è accettabile che ci sia chi arreca disturbo, sporca, non rispetta le norme della convivenza civile, nonostante i continui interventi della polizia locale e le innumerevoli sanzioni che sono state elevate».

Questo il commento del sindaco di Vicenza Giacomo Possamai all'ordinanza emessa stamane dal Comune per contrastare la sosta di caravan e camper al Villaggio del Sole, e più precisamente lungo le strade e i parcheggi di via Brigata Granatieri di Sardegna, via Divisione Acqui e via Giazzon.

«Grazie a una recentissima sentenza del Consiglio di Stato – prosegue il sindaco Possamai – abbiamo finalmente la possibilità di intervenire in maniera più incisiva nei confronti dei veicoli di alcune famiglie di nomadi che da diversi mesi creano problemi al Villaggio del Sole.

Abbiamo quindi immediatamente emanato un'ordinanza che consente alla polizia locale di procedere alla rimozione forzata dei veicoli di chi arreca disturbo.

Una misura necessaria per la vivibilità e la quiete del quartiere che in questi mesi ha più volte segnalato la necessità di intervenire perché la situazione era sempre più inaccettabile».

L'ordinanza firmata dal direttore del settore mobilità, trasporti e infrastrutture rileva che lo stazionamento di camper e caravan lungo via Brigata Granatieri di Sardegna, via Divisione Acqui e via Giazzon e nelle attigue aree di parcheggio riduce la disponibilità di sosta per le esigenze dei residenti e delle attività commerciali.

Di qui l'introduzione, a titolo sperimentale per sei mesi, del divieto per camper e caravan di sosta permanente 0-24 con rimozione forzata.

In sostanza, se gli agenti di polizia locale rileveranno la presenza di questi veicoli potranno non solo multare i proprietari, ma anche chiamare il carro attrezzi per far rimuovere i mezzi.

Premesso che tutti possono sbagliare, l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**, in presenza di discriminazione diretta alla circolazione e sosta delle autocaravan, invia sempre un'istanza al Comune chiedendo prima copia dei provvedimenti e poi invia un'istanza per rispettare tempestivamente la legge, revocando in autotutela i provvedimenti relativi nonché scusarsi pubblicamente per l'errore commesso che ha creato stress, perdite di tempo e denaro ai cittadini e alla Pubblica Amministrazione. In sintesi, l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** confida sempre che il Comune, imitando gli esempi positivi di tanti altri Sindaci che hanno emanato atti per impedire o limitare la circolazione e sosta alle sole autocaravan, poi hanno correttamente revocato gli atti in autotutela, evitando:

1. **oneri a carico dell'APPARATO DELLA GIUSTIZIA perché**, già in criticità per l'esiguo personale, è destinatario di un aumento del lavoro che attiva stress agli addetti e determina criticità sociali comportando l'aumento della lunghezza dei processi. Un carico di lavoro che non deve attivarsi stante le leggi in vigore dal 1991 con la Legge n. 336, il Nuovo Codice della Strada in vigore dal 1992 e i ricorsi presentati dall'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** negli anni accolti dai Prefetti e dai giudici in ogni ordine e grado, in particolare nelle decine di sentenze dei Tribunali amministrativi;
2. **oneri a carico dei CITTADINI ITALIANI e dei TURISTI STRANIERI perché** non hanno potuto fruire del territorio; hanno subito uno stress nel vedersi rifiutati; hanno dovuto cambiare l'itinerario per trovare una nuova destinazione per le loro vacanze spendendo soldi in carburante e consumo del veicolo, inquinando perché ogni chilometro in più percorso partecipa all'inquinamento del suolo, dell'aria e dell'acqua (*sommati sono decine di migliaia di chilometri che dovevano e potevano essere evitati*) nonché rischiare di essere coinvolti in incidenti stradali;
3. **oneri a carico dei CITTADINI RESIDENTI perché**, come lo testimoniano fatti accaduti, hanno subito uno stress nell'essere CONVOCATI dal Sindaco con un'affissione sui parabrezza che faceva pensare a chi passava chissà che cosa, tipo .. veicolo sequestrato .. multato .. eccetera. Cittadini che subiscono la perdita di decine di migliaia di euro per l'acquisto, l'installazione, disinstallazione e smaltimento delle segnaletiche stradali verticali, sbarre limitatrici per altezza, fogli di convocazione eccetera che dovevano invece essere utilizzati per aiutare i concittadini colpiti da criticità sociali. Cittadini che subiscono il danno relativo all'utilizzo del tempo dei dipendenti comunali per ordinare stampati, stocarli nei magazzini, distribuirli nonché redigere avvisi, verbali, notifiche, partecipare a udienze in tribunali, redigere riscontri alle istanze, affiggere sui parabrezza delle CONVOCAZIONI: tempo che deve essere dedicato a intervenire per verificare e segnalare le insidie stradali da eliminare, contrastare la vendita di merce rubata o contraffatta, pattugliare i giardini e i parchi, garantendo la sicurezza dei cittadini. Cittadini che perdono gli introiti e i positivi rapporti sociali attivati dalle presenze dei turisti che praticano il turismo in autocaravan apporto di sviluppo socioeconomico e dei loro amici che, ricevuto notizia di come sono trattati i turisti, evitano di visitare detto Comune;
4. **oneri a carico del GOVERNO perché** è percepito come il primo responsabile non avendo recepito le modifiche al Codice della Strada ripetutamente presentate e sollecitate dall'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** al fine di sanzionare immediatamente quei Comuni che, per interessi locali o personali hanno violato la Legge 336 del 1991 e poi violare quanto sancito nel Codice della Strada a partire dal 1992 riguardo alla circolazione e sosta delle autocaravan. In pratica, un Governo che non interviene per eliminare l'eccesso di libertà consentito ai 7.896 sindaci italiani a causa della eliminazione dei *COMITATI REGIONALI DI CONTROLLO SUGLI ATTI* che con il loro lavoro impedivano l'emanazione di atti in violazione di legge. Un eccesso di libertà, per fare un esempio recente, di un sindaco che vuole vietare ai cittadini di esporre bandiere alle finestre.
5. **oneri a carico dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI perché** si trova costretta a presentare ricorsi, spendendo migliaia di euro che non sono rimborsati quando i ricorsi sono accolti perché sono previsti dalle leggi dei tariffari che non corrispondono ai costi reali che comporta il ricorrere all'apparato della Giustizia. Un sistema studiato dall'altro secolo e mantenuto oggi per impedire al cittadino di far valere un suo diritto, specialmente contro chi ha eletto o paga per amministrare i beni pubblici.

Per contrastare il bivacco e il campeggio abusivo sono a disposizione i facsimili elaborati dal Dr. Fabio Dimita, Direttore Amministrativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicati sulla rivista POL MAGAZINE numero 6/2022, nell'articolo Bivacco e campeggio - Ordinanze di divieto - modalità operativa su come predisporle.

<https://www.coordinamentocamperisti.it/files/aggiornamenti/campeggio%20abusivo%20estratto%20Pol%20magazine%206%202022.pdf>.

FAC-SIMILE DI PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE aggiornato al 18 maggio 2022

Provvedimento dirigenziale n. ... /

OGGETTO: Divieto di campeggio, bivacco e accampamento (indicare i luoghi).

IL DIRIGENTE

CONSTATATO che (indicare i luoghi) sono utilizzate come campeggio, bivacco e accampamento, tende, coperture e costruzioni varie, sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma;

PRESO ATTO della relazione tecnica del Comando di Polizia prot. n. del
con il quale sono state accertate le suddette situazioni di campeggio, bivacco e accampamento;

CONSIDERATO che il Comune di non dispone, nell'ambito del proprio territorio, di apposite aree e strutture igienico-sanitarie da destinare a campeggio, bivacco e accampamento;

RESO ATTO dell'assoluta mancanza in dette aree del territorio comunale di, di adeguati servizi igienici, che spinge i campeggiatori a servirsi frequentemente delle aree circostanti per i loro bisogni fisiologici e quand'anche alcuni autoveicoli siano dotati di appositi impianti interni di raccolta, gli scarichi dei rifiuti (acque bianche e luride) avvengono ugualmente con modalità non conformi alle norme urbanistiche e d'igiene vigenti;

DATO ATTO inoltre di come l'occupazione di tali aree non consente la fruibilità delle stesse in conformità alla loro giuridica destinazione urbanistica;

CONSIDERATO che l'utilizzo delle aree (indicare i luoghi) come campeggio, bivacco, accampamento e simili, al di fuori di aree e strutture appositamente preposte, costituisce un pericolo per la salute e per l'igiene pubblica e degli stessi occupanti l'area;

CONSIDERATO che i fenomeni di campeggio, bivacco e accampamento nelle aree (indicare i luoghi) ostacolano la pubblica circolazione con conseguenti tensioni sociali che possono costituire problematiche anche relativamente all'ordine pubblico e alla sicurezza urbana;

RITENUTO pertanto, per motivi di salvaguardia della sanità e dell'igiene pubblica, di prevenzione dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché di tutela della circolazione, di vietare il campeggio il bivacco e l'attendamento su (indicare i luoghi);

VISTO il T.U. delle leggi sanitarie, R.D. 1265/1934;

VISTO il T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. 773/1931;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 267/2000, articoli 7, 7-bis e 107;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana;

VISTA la legge 689/1981;

ORDINA

su (indicare i luoghi), il divieto di campeggio, bivacco e accampamento mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma. Resta salvo quanto consentito da specifiche autorizzazioni.

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oltre alla confisca delle predette attrezzature e installazioni ai sensi dell'art. 20 della legge n. 689/81, nonché il ripristino dello stato dei luoghi.

Il proprietario della cosa mobile o immobile utilizzata per commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose mobili o immobili con cui si è commessa la violazione, che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

DEMANDA

all'Ufficio Tecnico Comunale la collocazione di idonea segnaletica riportante i limiti e i divieti imposti dal presente provvedimento, sulle vie d'ingresso a perimetro di tutto il territorio comunale.

Le forze di polizia sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione

..... entro 60 giorni, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. È altresì ammesso ricorso gerarchico al Sindaco entro 30 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla residenza municipale,

lì

Il dirigente.

FAC-SIMILE DI ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

aggiornato al 18 maggio 2022

Ordinanza contingibile e urgente n° /

OGGETTO: Divieto di campeggio, bivacco e accampamento in

IL SINDACO

CONSTATATO l'indebita e improvvisa occupazione delle aree (indicare le aree) utilizzate come campeggio, bivacco e accampamento mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma;

PRESO ATTO degli accertamenti compiuti dal Comando di Polizia e della relazione prot. n. del

CONSIDERATO che il Comune di non dispone, nell'ambito del proprio territorio, di apposite aree e strutture igienico-sanitarie da destinare a campeggio, bivacco e accampamento;

RESO ATTO dell'assoluta mancanza in dette aree del territorio comunale di, di adeguati servizi igienici, che spinge i campeggiatori a servirsi frequentemente delle aree circostanti per i loro bisogni fisiologici e quand'anche alcuni autoveicoli siano dotati di appositi impianti interni di raccolta, gli scarichi dei rifiuti (acque bianche e luride) avvengono ugualmente con modalità non conformi alle norme urbanistiche e d'igiene vigenti;

DATO ATTO inoltre di come l'occupazione di tali aree non consente la fruibilità delle stesse in conformità alla loro giuridica destinazione urbanistica;

CONSIDERATO che sussiste un'emergenza sanitaria e igienica derivante dall'incontrollato deposito di rifiuti sul territorio e dall'assenza di allacciamenti all'acquedotto e alla fognatura;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area con fenomeni di campeggio, bivacco e accampamento ha provocato problemi di ordine pubblico e alla sicurezza urbana

.....
.....

(indicare l'episodio);

CONSIDERATO che il proliferare del fenomeno è tale da comportare lo scadimento delle qualità urbane del patrimonio pubblico, oggetto di degrado anche per la propensione di alcuni soggetti a utilizzare il medesimo senza il rispetto del pregio e della natura collettiva dei beni, rendendo necessario l'intervento della forza di polizia;

CONSIDERATO che non è possibile dilazionare un intervento e che si rende indispensabile attivare i dovuti provvedimenti con urgenza;

RITENUTO pertanto, per motivi di salvaguardia della sanità e dell'igiene pubblica nonché di ordine pubblico, incolumità e sicurezza pubblica, di vietare il campeggio, il bivacco e l'accampamento in (indicare i luoghi);

VISTO il T.U. delle leggi sanitarie, R.D. 1265/1934;
VISTO il T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. 773/1931;
VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 267/2000, articoli 50 e 54 (richiamare l'uno, l'altro o entrambe secondo la fattispecie da tutelare);
VISTO il D.M. del Ministero dell'Interno del 05.08.2008 (da richiamare unicamente in caso di ordinanza emessa per i motivi di cui all'art. 54 D.Lgs. 267/00);
VISTO il Regolamento di Polizia Urbana (se esistente);
VISTA la legge 689/1981;

ORDINA

in (indicare i luoghi), il divieto di campeggio, bivacco e accampamento mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma.

Resta salvo quanto consentito da specifiche autorizzazioni.

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oltre alla confisca delle predette attrezzature e installazioni ai sensi dell'art. 20 della legge n. 689/81 nonché il ripristino dello stato dei luoghi.

Il proprietario della cosa mobile o immobile utilizzata per commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose mobili o immobili con cui si è commessa la violazione, che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

DEMANDA

all'Ufficio Tecnico Comunale la collocazione di idonea segnaletica riportante i limiti e i divieti imposti dal presente provvedimento.

Le forze di polizia sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.

DISPONE

la comunicazione della presente Ordinanza alla Prefettura di, alla Questura di, al Comando/Stazione dei Carabinieri di

AVVERTE

avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione entro 60 giorni, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. È altresì ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla residenza municipale, li

IL SINDACO

L'ESEMPIO UTILE


L'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**, nel tempo, ha riscontrato situazioni simili. Un esempio è Costermano del Garda dove un sindaco, preso atto che il proprietario di un'autocaravan si faceva la doccia sotto un albero di un parco cittadino, invece di sanzionare tale azione, procedeva a far installare delle sbarre per impedire l'accesso al parco a tutte le autocaravan, spendendo almeno 10.467,60 euro dei cittadini, per poi doverle far rimuovere a seguito dell'intervento dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** (articoli consultabili nei numeri 208 e 209 aprendo www.incamper.org).



Foto allegata alla lettera Prot. n. 14828 del Comune di Costermano

Infatti, l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** intervenne spiegando che, sebbene farsi la doccia all'aperto fosse un'azione da sanzionare, era illegittimo vietare la circolazione e la sosta a tutte le autocaravan. Per semplificare: sarebbe come vietare a chiunque l'accesso a un parco solo perché qualcuno è stato sorpreso a utilizzare i prati per consumare rapporti sessuali o compiere atti osceni in luogo pubblico.

Infatti, come dimostrano le pagine che seguono, nel 1985 — appena costituita e prima che lo imponessero la Legge 336 del 1991, poi il Codice della Strada e le altre leggi in vigore — l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** aveva varato il "Codice di Comportamento del Camperista", dimostrando una partecipazione attiva alla tutela dei diritti e dei luoghi. Nei 40 anni trascorsi, migliaia di proprietari di autocaravan si sono uniti destinando tempo e denaro a una corretta gestione del territorio e collaborazione con i sindaci che si alternavano nei 7.896 Comuni italiani. L'obiettivo era evitare l'emanazione di provvedimenti illegittimi e onerosi: il successo, infatti, non consisteva nel presentare ricorsi all'apparato della Giustizia, ma nel vedere i sindaci revocare in autotutela i provvedimenti illegittimi. Purtroppo, alcuni sindaci, come quello di Vicenza, hanno interessi diversi e preferiscono scontrarsi con le ormai consolidate sentenze dei TAR italiani.



**Associazione Nazionale
COORDINAMENTO
CAMPERISTI**

www.coordinentocamperisti.it www.incamper.org

50125 FIRENZE via di San Niccolò 21
ancc@pec.coordinentocamperisti.it

055 2469343 - 328 8169174
info@coordinentocamperisti.it



Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI

www.coordinamentocamperisti.it www.incamper.org

La nostra storia parte dal 1985, quando ci siamo costituiti per far varare una legge per regolamentare la circolazione e sosta delle autocaravan, l'allestimento di impianti igienico sanitari, per lo scarico delle acque reflue dalle autocaravan e per il rifornimento idrico.


Nel 1991 l'obiettivo fu raggiunto con l'emanazione della Legge 336.

Poi, dovvemmo intervenire di nuovo per farla includere nel 1992 nel Nuovo Codice della Strada. Anche questo obiettivo fu conseguito, dimostrando il valore civico e rappresentativo dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**.

Una storia che è proseguita fino a oggi perché moltissimi sindaci non rispettavano e non rispettano i diritti sanciti dalle leggi per la circolazione e sosta delle autocaravan.

Grazie ai soci e agli attivisti che anno dopo anno hanno fornito le risorse, siamo riusciti a portare in giudizio i sindaci vincendo le battaglie e intervenendo per far emanare leggi per sanzionare immediatamente e in modo punitivo quelli che persistono nel violare le leggi.

Come nei passati 40 anni, ancor oggi siamo a dimostrare che il ricorso all'apparato della Giustizia è l'estremo rimedio quando gli enti proprietari delle strade non revocano in autotutela gli atti palesemente illegittimi. Per evidenziare le azioni messe in campo da 40 anni per formare la legge per la circolazione e sosta della autocaravan e poi per farla rispettare dai sindaci dei 7.896 Comuni esistenti in Italia abbiamo iniziato a raccoglierle in sintesi, ripercorrendo indietro i numeri della rivista **inCAMPER**: quindi, aprendo <https://coordinamentocamperisti.it/aggiornamenti/> puoi scaricare le raccolte per apprezzare con un'altra prospettiva l'impegno di tempo e denaro che anno dopo anno, grazie ai soci, ai volontari e ai professionisti, abbiamo messo e metteremo in campo.



Nel 1985, appena costituita e prima che lo imponesse la Legge nel 1991, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti aveva varato il Codice di Comportamento del camperista.



Coordinamento Camperisti Regione Toscana

Via Celestino Bianchi, 4 - 50134 FIRENZE - Telefono (055) 49.01.84

I CAMPERISTI SI AUTODISCIPLINANO

Un tempo eravamo pochi a circolare con le autocaravan ed i peccatucci veniali che tutti abbiamo commesso passavano inosservati.

Oggi siamo tanti ed il fenomeno impone alla Pubblica Amministrazione una scelta: favorirlo o reprimerlo.

Favorirlo esige esperienza, volontà politica, mezzi finanziari per le infrastrutture ed una controparte con la quale dialogare.

Più facile ed economica è apparsa la repressione, con la emanazione di ordinanze di divieto che il più delle volte sono state giustificate da parte delle Amministrazioni con la necessità di tutelare l'igiene e quindi la salute pubblica.

A renderci giustizia è intervenuto il Ministro dei Lavori Pubblici che con la Circolare n. 983 del 28.3.1985 ha ricordato a tutte le Amministrazioni Regionali, Provinciali e Comunali che le autocaravan non possono e non debbono essere discriminate, godendo anch'esse del diritto di circolare, e quindi di sostare, alla pari di qualunque altro veicolo industriale, commerciale o turistico delle stesse dimensioni.

Viceversa, nel momento in cui si spenge il motore e la autocaravan diviene casa, le nostre esigenze e così le problematiche che suscitiamo divengono specifiche.

Consapevoli di questo abbiamo pensato di ricordare a noi stessi le regole di comportamento del buon camperista, regole che, peraltro, già dovrebbero far parte della nostra educazione e della nostra sensibilità. Tantopiù se consideriamo che 50 autocaravan in una cittadina di 1.000 abitanti corrispondono a 25.000 autocaravan in una città come Firenze!

Siamo quindi i primi interessati a rispettare e far rispettare le regole del vivere civile, passaggio obbligato per migliorare il nostro rapporto con chi non usa l'autocaravan e con chi è preposto alla tutela del territorio e dell'ambiente.

CODICE DI COMPORTAMENTO

- 1 L'uso della autocaravan come mezzo di trasporto è regolato dalle norme sulla circolazione stradale, da rispettare tenendo presenti le dimensioni di ingombro.
- 2 L'uso della autocaravan come abitazione impone, invece, il rispetto di norme e attenzioni particolari, finalizzate alla tutela dell'ambiente e dell'aggregato umano nei quali il camperista viene di volta in volta a trovarsi.
- 3 Nei centri abitati è opportuno scegliere per la sosta luoghi non fortemente interessati alla vita collettiva e non impedire la visibilità di esercizi commerciali.
- 4 L'uso abitativo dell'autocaravan nei centri urbani deve avvenire senza alcun utilizzo di spazi esterni, con la minor esposizione possibile di quanto avviene all'interno; in particolare si devono evitare rumori molesti.
- 5 Dovrà essere evitata ogni forma di monopolizzazione del territorio in quanto patrimonio pubblico.
- 6 Gli animali domestici devono essere custoditi in modo da evitare disturbi ed imbrattamenti.
- 7 Sugli scarichi è in gioco la credibilità dell'intera categoria, quindi, è imperativo adeguare il proprio comportamento al più rigido rispetto della buona educazione e delle norme igieniche.
- 8 Lo scarico delle acque luride deve avvenire in luoghi appartati, lontano da abitazioni, da corsi d'acqua, da coltivazioni in atto e dove sia assicurato un rapido assorbimento da parte del terreno.
Lo scarico delle acque chiare determina sempre un imbrattamento all'apparenza negativo e pertanto deve essere effettuato negli stessi luoghi favorevoli allo scarico delle acque luride.
Durante la marcia tutti gli scarichi devono restare chiusi.
- 9 L'eliminazione dei rifiuti solidi deve avvenire utilizzando sacchetti da depositarsi nei cassonetti pubblici.
- 10 In ogni circostanza e prima di qualunque altra regola il camperista deve ricordare che la libertà di ciascuno finisce dove inizia quella degli altri, adeguando a tale principio di vita il proprio comportamento.



IL CODICE DI COMPORTAMENTO DIFFUSO DAL 1985

